

Programma delle attività per l'anno 2013

Il presente documento contiene le linee programmatiche relative all'attività della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Emilia Romagna, ipotizzate per il 2013 ed è indirizzato al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in adempimento dell'obbligo normativamente previsto, dall'art. 7, comma 2 della L.R. 4 dicembre 2007, n. 23, (*"Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria"*) che dispone *"ogni anno, prima della predisposizione del bilancio dell'Assemblea legislativa, la Consulta definisce con l'Ufficio di Presidenza il fabbisogno finanziario e le risorse umane necessarie"* e dal *"Regolamento provvisorio interno per l'organizzazione e il funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria"* a norma del quale *"la Consulta, entro il 15 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta una relazione sull'attività svolta, alla quale deve essere allegato anche il programma delle attività e la richiesta di stanziamento delle risorse riguardanti l'anno successivo"*.

Già nella seduta del 31 luglio 2012 (la prima seduta convocata dopo l'insediamento) la Consulta, nella nuova composizione di cinque membri, ha rilevato la necessità di procedere ad una ricognizione delle più ampie competenze ad essa assegnate a seguito della mutata composizione della stessa con conseguente "regolarizzazione" ed estensione delle competenze previste dall'art. 69, comma. 2, da a) a d) dello Statuto Regionale (a seguito del superamento del regime transitorio di cui si è fatto menzione nel precedente documento programmatico relativo all'anno 2010 di questa Consulta ora, nell'ambito dei compiti riconosciuti ai componenti l'organo di garanzia rientra, a tutti gli effetti, l'attività consultiva prevista sub lett. c) e d) dell'art. 69. Tale preliminare considerazione non può non avere un immediato impatto sulla programmazione delle attività che questa Consulta si prefigge di realizzare.

Parimenti, si è dato atto della necessità di proseguire nell'esame delle *“ricadute concrete”* (così testualmente p. 5 del programma delle attività della Consulta per l'anno 2010) che possono essere tratte dall'art. 69, lett. a) dello Statuto Regionale laddove attribuisce alla Consulta – (in qualità di organo autonomo e indipendente) – il compito di prendere atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi, dichiarando le modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello Statuto.

A questo esame, che non risulta essere stato esaurito, la Consulta intende dare nuovo ed immediato impulso, anche con il supporto di specifiche professionalità, anche esterne, sia per la importanza del tema, sia per la rilevanza ai fini dell'esame del Regolamento.

Ancora in continuità con precedenti previsioni programmatiche appare opportuno dar seguito alla definizione dei contenuti del sito della Consulta, anche al fine di selezionare materiali normativi, giurisprudenziali e dottrinali, attinenti all'esercizio delle funzioni della Consulta (soprattutto considerando le più ampie attribuzioni assegnate ai membri dell'organo di garanzia, rispetto al regime transitorio precedente) per la successiva predisposizione e raccolta degli stessi in una banca dati.

Nello stesso tempo l'attività di programmazione di questa Consulta ha ad oggetto l'attribuzione ai propri consultori di compiti preparatori e istruttori finalizzati all'espletamento delle funzioni proprie della Consulta.

Tali attività rispondono all'esigenza di garantire funzionalità ai processi decisionali e risulta coerente con un modello di organizzazione del lavoro improntato alla valorizzazione delle specializzazioni e delle esperienze dei singoli Consultori.

Del resto, questa attività istruttoria e di necessario coordinamento interdisciplinare tra i membri dell'organo di garanzia mira a perseguire una

più approfondita conoscenza dei compiti, limiti e modalità di funzionamento della Consulta.

In particolare, l'attività della Consulta proseguirà nell'analisi (come già è stato scritto), ad esempio, *della natura amministrativa delle decisioni degli organi di garanzia statutaria* (anche alla luce della sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2008, n. 200) nonché *sullo stesso ruolo degli «organi di garanzia statutaria»* per comprendere se tali organi *“siano semplici consulenti o reali custodi dello Statuto regionale”*.

Anche in questa prospettiva è necessario valutare l'eventuale collaborazione con professionalità esterne alla Consulta.

Attività Promozionali

Con riferimento alle attività che questa Consulta auspica di poter svolgere nel corso del 2013 è opportuno soffermare l'attenzione sulle iniziative (già intraprese dalla precedente Consulta) volte alla creazione e ulteriore implementazione di una rete nazionale delle Consulte statutarie, sul modello delle reti che già collegano a livello nazionale gli altri organi regionali di garanzia.

Nel corso del 2013, quindi, si potrebbe rafforzare tale esperienza, attraverso una partecipazione e un maggior coordinamento (anche informatico) tra la Consulta della Regione Emilia-Romagna e la rete nazionale delle Consulte di garanzie delle altre Regioni.

Parimenti, potrebbe essere opportuno programmare una maggior condivisione e un possibile ampliamento, delle decisioni adottate - in ambito europeo - da organi simili alle Consulte.

Un'altra iniziativa sulla quale è opportuno programmare fin da ora la realizzazione riguarda l'organizzazione, con il coinvolgimento dell'Assemblea legislativa ed eventualmente delle altre Consulte regionali, di giornate di studio sugli Statuti regionali e sulle competenze delle Consulte di Garanzie Regionali,

in particolare – per quanto di specifico interesse – si potrebbe focalizzare l'attenzione sull'interpretazione e sull'ambito di operatività dell'art.69, lett. c) e d) dello Statuto Regionale, laddove consente alla Consulta (nella sua completa composizione) di esprimere pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali (nei casi e nelle forme previste dall'art. 55 del regolamento dell'Assemblea legislativa regionale) ed esprimere pareri su eventuali conflitti di competenza tra gli organi previsti dallo Statuto¹.

Particolare attenzione può essere attribuita all'organizzazione di giornate di studio e di convegni con la partecipazione di membri appartenenti ad altre Consulte regionali e/o di enti che si occupano di diritto regionale e ciò al fine di creare un contatto con gli altri organismi di garanzia statutaria nell'ottica di una maggiore armonizzazione e aggiornamento con le tematiche di specifica competenza della Consulta.

In tal senso, si potrebbe ipotizzare ulteriormente lo svolgimento di attività dedicate all'approfondimento della natura e del ruolo degli organi di garanzia statutaria alla luce delle leggi regionali di attuazione degli statuti e della stessa giurisprudenza costituzionale, indagando ad esempio il rapporto tra il controllo di "statutarietà" e quello di "costituzionalità", per analizzare eventuali e possibili contatti tra gli organi di garanzia statutaria e la Corte Costituzionale. Altre iniziative di tipo promozionale potranno essere adottate nel corso del 2013, sempre compatibilmente con le risorse stanziare.

¹ Si ricorderà che, nelle more dell'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali cui, ai sensi dell'art. 69, 3° comma dello Statuto e dell'art. 3, 2° comma della l. r. n. 23/2007, spetta la nomina degli altri due membri della Consulta; l'articolo 40 della l. r. 19 dicembre 2008, n. 22 ("Legge finanziaria regionale") prevedeva, in via transitoria, l'istituzione ed il funzionamento della Consulta, con compiti limitati all'espletamento delle *"funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 69 dello Statuto"*.